

---

# **Diritto di cronaca e limiti alla pubblicazione della corrispondenza telematica: note a margine del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 12 febbraio 2025\***

Pietro Villaschi

**Autorità garante per la protezione dei dati personali, provvedimento del 12 febbraio 2025, doc. web 10103541**

*Con il provvedimento del 12 febbraio 2025, il Garante per la protezione dei dati personali si occupa di un caso in cui a venire in rilievo sono i limiti alla pubblicazione della messaggistica telematica di natura privata. Trattasi di una decisione sintetica, ma foriera di innumerevoli spunti di riflessione. Dal tema dell'applicazione della legge sul diritto d'autore, a quello della valutazione del requisito dell'essenzialità dell'informazione pubblicata rispetto a fatti di interesse pubblico, a quello della tutela dei dati personali, il provvedimento intercetta una serie di profili di rilievo costituzionale di particolare interesse, nel tentativo di tracciare una linea di confine tra il diritto del giornalista di informare (e il correlato diritto dell'opinione pubblica ad essere informata), da una parte, e quello alla riservatezza delle persone coinvolte, dall'altra. La delicatezza di tale bilanciamento si rende, peraltro, evidente, se si considera che i messaggi in questione sono stati estrapolati dalle chat WhatsApp del gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia, ossia del partito attualmente di maggioranza relativa, e che a venire in rilievo sono forme di comunicazione, quelle telematiche, che per le loro intrinseche caratteristiche sono idonee ad aprire squarci particolarmente significativi sull'intimità dei corrispondenti.*

## **Sommario**

1. Premessa. – 2. Una decisione sintetica, ma foriera di spunti di riflessione. – 2.1. La qualificazione delle *chat* come corrispondenza. – 2.2. La legge sul diritto d'autore e i limiti alla pubblicazione della corrispondenza

\* Su determinazione della direzione, il contributo è stato sottoposto a referaggio anonimo in conformità all'art. 15 del regolamento della Rivista

privata. – 2.3. Il diritto di cronaca e la tutela dei dati personali: un binomio difficile, ma non impossibile. – 3. Considerazioni finali.

## 1. Premessa

Il 6 febbraio scorso veniva messo in vendita il volume “Fratelli di chat. Storia segreta del partito di Giorgia Meloni” di Giacomo Salvini, edito da *PaperFirst* (“by SEIF S.p.A.” – Società editoriale il Fatto) e diretto – come si evince dalla presentazione disponibile sul sito dell’editore stesso – a ricostruire la storia «del partito di Giorgia Meloni attraverso le chat dei parlamentari, ministri e dirigenti di Fratelli d’Italia».

In particolare, all’interno del volume vengono riportate le trascrizioni, con virgolettati, di diversi messaggi scambiati sui gruppi *WhatsApp* dei gruppi parlamentari del partito dal 2018 al 2024.

Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento del 12 febbraio 2025<sup>1</sup>, inviava un avvertimento formale alla società, ritenendo che la pubblicazione delle suddette *chat* violasse la disciplina sul diritto d’autore, la normativa in materia di protezione dei dati personali, le regole deontologiche della professione giornalistica, nonché i principi generali di liceità, correttezza, minimizzazione ed essenzialità dell’informazione.

Il ragionamento del Garante muove dal presupposto che, come recentemente statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 170 del 2023<sup>2</sup> e, in seguito, anche dalla giurisprudenza di legittimità<sup>3</sup>, le comunicazioni scambiate sui servizi di messaggistica telematica debbono essere qualificate a tutti gli effetti come “corrispondenza”, godendo, pertanto, della protezione offerta dall’art. 15 Cost. per la generalità dei cittadini e delle garanzie ulteriori di cui all’art. 68, c. 3, Cost. quando mittente e/o destinatario della conversazione sia un parlamentare.

Da quanto precede discenderebbe, anzitutto, secondo il Garante, l’appli-

---

<sup>1</sup> Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento del 12 febbraio 2025, iscritto al Registro dei provvedimenti n. 60 del 12 febbraio 2025.

<sup>2</sup> Sulla sentenza 27 luglio 2023, n. 170, che ha segnato un punto di svolta nella giurisprudenza costituzionale in materia di corrispondenza, cfr., tra gli altri, G. Guzzetta, *La nozione di comunicazione e altre importanti precisazioni della Corte costituzionale sull’art. 15 della Costituzione nella sentenza n. 170 del 2023*, in *Federalismi*, 21, 2023, 81 ss.; N. D’Anza, *La Corte costituzionale estende ai soggetti non parlamentari l’immunità di cui all’art. 68, comma 3, Cost. con riguardo alla corrispondenza scambiata con membri del Parlamento*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 2, 2023, 105 ss.; E. Furno, *Libertà di comunicazione e diritto alla riservatezza del parlamentare nelle sentenze nn. 157 e 170 del 2023 della Corte Costituzionale in tema di intercettazioni*, in *Federalismi*, 25, 2023, 37 ss.; L. M. Tonelli, *Un’estensione (eccessiva?) della nozione di «corrispondenza» in una recente sentenza della Corte costituzionale*, in *Osservatorio Aic*, 1, 2024, 266 ss.; A. Iacoviello, *I riflessi della sentenza n.170/2023 della Corte costituzionale sulle procedure per il sequestro della corrispondenza elettronica e delle comunicazioni archiviate su dispositivi di tipo informatico e telematico*, in *Nomos*, 1, 2024, 1 ss.; sia consentito, infine, un rinvio anche a P. Villaschi, *La sentenza n. 170 del 2023: la Corte costituzionale chiarisce il perimetro della nozione di corrispondenza e torna sull’interpretazione della legge n. 140 del 2003*, in questa *Rivista*, 2, 2023, 360 ss.

<sup>3</sup> In particolare, ci si riferisce a Cass. pen., sez. VI, 13 gennaio 2025, n. 1269 (rv. 287504-01), a commento della quale v. F. Ballesi, *La sentenza n. 1269/2025 della Corte di cassazione ed i limiti all’acquisizione nel processo penale della messaggistica istantanea mediante screenshot*, in *Giurisprudenza penale*, 2, 2025, 1 ss.

cazione dell'art. 93 della legge n. 633 del 1941 (ossia la legge sul diritto d'autore), che subordina al consenso dell'autore e del destinatario – nel caso di specie insussistenti – la pubblicazione della corrispondenza qualora questa abbia «carattere confidenziale o si riferisca alla intimità della vita privata».

Inoltre, la pubblicazione delle *chat* in questione avrebbe determinato una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Ad avviso del Garante, infatti, la pubblicazione dei virgolettati di tali *chat* – seppur in alcuni casi per ricostruire le vicende politiche e personali che hanno caratterizzato la storia del partito – non può ritenersi conforme al criterio dell'essenzialità dell'informazione rispetto a fatti di interesse pubblico di cui all'art. 137, c. 3, del “Codice in materia di protezione dei dati personali”<sup>4</sup> e all'art. 6 delle “Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica”<sup>5</sup>, integrando, invece, una violazione di tali disposizioni, rilevante ai sensi dell'art. 2-quater, c. 4, del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che qualifica il rispetto delle regole deontologiche come «condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento». Nella prospettiva del Garante, la narrazione dei contenuti delle conversazioni, anche riportando virgolettati di *chat* private, non costituirebbe, infatti, un elemento necessario in rapporto alla finalità informativa perseguita, potendosi piuttosto ricorrere a soluzioni maggiormente conformi alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, considerando anche le implicazioni che tale forma narrativa avrebbe rispetto alla dignità dei soggetti terzi citati. Muoverebbe in questa direzione anche il fatto che l'essenzialità dell'informazione è da interpretarsi con particolare rigore in relazione a notizie con le quali, nell'affrontare e descrivere temi anche di pubblico interesse, vengano riportati dettagli che riguardano minori ai sensi dell'art. 7 delle Regole deontologiche.

Infine – osserva il Garante – la pubblicazione in oggetto avrebbe determinato la violazione del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali non solo dei soggetti autori o destinatari delle *chat*, ma anche dei terzi citati all'interno delle comunicazioni.

Di qui la decisione di inviare un avvertimento formale all'editore, riservandosi l'adozione di ulteriori provvedimenti in esito all'istruttoria.

---

<sup>4</sup> D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, integrato con le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”.

<sup>5</sup> “Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica”, pubblicate, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, nella Gazzetta ufficiale del 4 gennaio 2019, n. 3 (v. provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29 novembre 2018, pubblicato nel Registro dei provvedimenti n. 491 del 29 novembre 2018). In seguito, con il Decreto del Ministro della Giustizia del 31 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2019, tali Regole deontologiche sono state riportate nell'allegato A del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in sostituzione del corrispondente Codice di deontologia.

## 2. Una decisione sintetica, ma foriera di spunti di riflessione

Il caso esaminato dal Garante per la protezione dei dati personali ha ad oggetto i limiti che il giornalista incontra nella pubblicazione di *chat* private, intercettando il delicato equilibrio che sussiste tra esercizio del diritto di cronaca e tutela della riservatezza in un contesto, quello digitale, segnato dall'uso massivo di comunicazioni di natura telematica.

Trattasi di un tema dal quale si irradiano profili di particolare interesse, che, tuttavia, nel corpo di una motivazione piuttosto concisa, faticano ad emergere con chiarezza.

### 2.1. La qualificazione delle *chat* come corrispondenza

Anzitutto, a porsi è il tema della qualificazione giuridica delle *chat* in questione.

Sul punto, il Garante non può che richiamare la recente giurisprudenza costituzionale che, con la sentenza n. 170 del 2023, ha sussunto le comunicazioni telematiche, ancorché inviate e conservate nel dispositivo del destinatario, sotto la nozione di corrispondenza.

In quell'occasione, la Corte costituzionale era stata adita dal Senato, che aveva sollevato un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Procura della Repubblica di Firenze a seguito dell'acquisizione da parte di quest'ultima di plurime comunicazioni telematiche del senatore Matteo Renzi nell'ambito di un procedimento penale a suo carico, assumendo che la Procura avesse leso le proprie attribuzioni costituzionali, dal momento che aveva acquisito la corrispondenza di un membro del Parlamento in assenza della necessaria autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza, richiesta dall'art. 68, c. 3, Cost.

La Corte costituzionale, nell'accogliere il ricorso, ha segnato un precedente di indubbio rilievo, destinato – come il provvedimento del Garante qui in commento dimostra – ad avere riflessi ben al di là dei confini del caso specifico dal quale era originato il conflitto.

La questione di fondo su cui la Corte era chiamata a pronunciarsi riguardava, infatti, il perimetro della nozione di corrispondenza e, in particolare, la qualificazione da darsi alle comunicazioni telematiche (come *e-mail*, *sms*, *WhatsApp*). Un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità<sup>6</sup> era, infatti, costante nell'affermare che gli *sms*, i *WhatsApp* e le *e-mail* avrebbero cessato di essere “corrispondenza” una volta recapitati sul dispositivo del destinatario, dovendo, al contrario, essere considerati come meri “documenti”, sicché sarebbe stata legittima la loro libera acquisizione mediante riproduzione fotografica ai sensi dell'art. 234 c.p.p., non trovando applicazione né le garanzie previste per le intercettazioni ex art. 266 ss.

---

<sup>6</sup> Tra le ultime, Cass. pen., sez. II, 19 ottobre 2022, n. 39529, in *Quotidiano Giuridico*, 2022; Cass. pen., sez. VI, 8 giugno 2022, n. 22417, in *Quotidiano Giuridico*, 2022; Cass. pen., sez. V, 6 maggio 2021, n. 17552, in *Quotidiano Giuridico*, 2021.

c.p.p., né quelle relative al sequestro di corrispondenza di cui all'art. 254 c.p.p.<sup>7</sup>.

La Corte ha ribaltato questa impostazione, qualificando come corrispondenza i messaggi *WhatsApp* e di posta elettronica anche (e soprattutto) nella loro dimensione “statica”, con conseguente applicazione, per la generalità dei cittadini, delle garanzie costituzionali di cui all'art. 15 Cost. – ossia la riserva di legge e quella di giurisdizione<sup>8</sup> – e, per i parlamentari, di quelle ulteriori di cui all'art. 68, c. 3, Cost., ossia l'autorizzazione al sequestro da parte della Camera di appartenenza<sup>9</sup>.

La nozione di corrispondenza, infatti, è, ad avviso della Consulta, da intendersi in senso piuttosto ampio, così da abbracciare «ogni comunicazione di pensiero umano (idee, propositi, sentimenti, dati, notizie) tra due o più persone determinate»<sup>10</sup>, che non sia in presenza e a prescindere dalle caratteristiche tecniche del mezzo utilizzato. Decisivo piuttosto è il fatto che la comunicazione sia mantenuta riservata, il che è garantito, per la corrispondenza epistolare-cartacea, dalla chiusura in una busta del testo scritto e, per quella elettronica, dalla visibilità esclusiva del messaggio da parte dei soggetti legittimati ad avere accesso al sistema informatico.

Ma, soprattutto, è un argomento di ordine logico a fare breccia. Osserva la Corte costituzionale che, escludendo dal perimetro della nozione di corrispondenza le comunicazioni telematiche (e in particolare quelle conservate nel dispositivo del destinatario), si svuoterebbero di senso le guarentigie

<sup>7</sup> Sui diversi regimi acquisitivi si veda F. Zacchè, *L'acquisizione della posta elettronica nel processo penale*, in *Proc. pen. giust.*, 4, 2013, 106; M. Pittitutti, *Profili processuali della prova informatica*, in L. Marafioti-G. Paolozzi (a cura di), *Incontri ravvicinati con la prova penale. Un anno di seminari a Roma Tre*, Torino, 2014, 59 ss.

<sup>8</sup> Sulla libertà di corrispondenza, sebbene con riferimento a quella, tradizionale, cartacea-epistolare, si vedano le riflessioni di P. Barile, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Bologna, 1984, 163 ss.; P. Barile-E. Cheli, *Corrispondenza (libertà di)*, in *Enc. Dir.*, X, Milano, 1962, 743 ss.; P. Caretti, *Corrispondenza (libertà di)*, in *Digesto pubbl.*, IV, Torino, 1989, 200 ss.; A. Pace, *Art. 15*, in *Comm. Cost. Branca*, Bologna-Roma, 1977, 80 ss.; A. Pace, *Problematica delle libertà costituzionali. II. Parte speciale*, Padova, 1992, 1 ss.; P. Caretti, *Diritto dell'informazione e della comunicazione: stampa, radiotelevisione, telecomunicazioni, teatro e cinema*, Bologna, 2005; G. M. Salerno, *La protezione della riservatezza e l'inviolabilità della corrispondenza*, in R. Nania-P. Ridola (a cura di), *I Diritti costituzionali*, Torino, I, 2001, 417 ss.; F. Donati, *Art. 15*, in R. Bifulco-A. Celotto-M. Olivetti (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, vol. 1, Torino, 2006, spec. 362 ss.

Per un primo inquadramento delle nuove forme di comunicazione elettronica, v. A. Valastro, *Libertà di comunicazione e nuove tecnologie*, Milano, 2001; A. Albanesi-A. Valastro-R. Zaccaria, *Diritto dell'informazione e della comunicazione*, Padova, 2013.

<sup>9</sup> Sulle guarentigie di cui all'art. 68, c. 3, Cost. la letteratura è particolarmente ampia con riguardo al tema delle intercettazioni telefoniche, su cui, *ex plurimis*, cfr. N. Zanon, *Il regime delle intercettazioni “indirette” e “occasionalmente” fra principio di parità di trattamento davanti alla giurisdizione e tutela della funzione parlamentare*, in *Federalismi*, 23, 2007, 1 ss.; T. F. Giupponi, *Le intercettazioni «indirette» nei confronti dei parlamentari: cronaca di un'illegittimità costituzionale (pre)annunciata*, in *Quaderni costituzionali*, 1, 2008, 150 ss.; V. Grevi, *Sui limiti di utilizzabilità delle intercettazioni «indirette» (casuali e non casuali) operate nei confronti di un membro del Parlamento*, in *Giur. cost.*, 6, 2007, 4391 ss.; M. Cerase, *Intercettazioni parlamentari: entra la Corte*, in *Il Foro it.*, 1, 2008, 15 ss. Il profilo del sequestro di corrispondenza è stato, invece, più di rado affrontato dalla dottrina, nonché, prima della sentenza n. 170 del 2023, anche dalla Corte costituzionale, cfr. M. Cerase, *Art. 68*, in R. Bifulco-A. Celotto-M. Olivetti (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Torino, 2006, 1304 ss.

<sup>10</sup> Corte cost., sent. 27 luglio 2023, n. 170, *Considerato in diritto* n. 4.2.

costituzionali in materia, dal momento che nel caso degli *sms*, delle *e-mail* e dei messaggi *WhatsApp* all'invio segue immediatamente la ricezione. Resterebbero, quindi, coperte esclusivamente ipotesi minoritarie e residuali (data, ormai, la marginalità della corrispondenza cartacea).

In definitiva, nel caso delle comunicazioni telematiche, il requisito dell'attualità della comunicazione non si esaurisce, ad avviso della Consulta, automaticamente con la ricezione del messaggio e la presa di cognizione del suo contenuto da parte del destinatario, ma permane finché la comunicazione conservi attualità e interesse per i corrispondenti, venendo meno solo quando il decorso del tempo o altra causa abbia trasformato il messaggio in un documento storico, cui attribuire un valore retrospettivo, affettivo, collezionistico, artistico, scientifico o probatorio<sup>11</sup>.

La svolta operata dalla Corte è stata, in seguito, accolta anche dalla giurisprudenza di legittimità.

Con la sentenza n. 1269 del 13 gennaio 2025<sup>12</sup>, la Corte di Cassazione ha, infatti, qualificato i messaggi di natura telematica come corrispondenza, rivedendo il precedente orientamento. In quella circostanza, gli ermellini dovevano, in particolare, verificare l'utilizzabilità o meno in giudizio di una serie di *chat* estrapolate dall'archivio telefonico dell'imputato, senza che fosse stato disposto un provvedimento di sequestro dall'autorità giudiziaria<sup>13</sup>.

La Suprema Corte ha rilevato che «le garanzie di salvaguardia del diritto alla riservatezza dei dati archiviati nella memoria di un telefono cellulare, a seguito della sentenza della Corte cost. numero 170 del 2023, hanno visto ampliare il loro campo di applicazione attraverso la riconosciuta natura di corrispondenza anche alle comunicazioni non più in itinere ma acquisite dopo la loro ricezione da parte del destinatario».

Ne consegue che, ad avviso dei giudici di legittimità, anche a queste forme di comunicazione si debbono applicare le garanzie di cui all'art. 15 Cost. – e in particolare la possibilità di limitarle soltanto per atto motivato dall'autorità giudiziaria – e ciò finché la comunicazione conservi carattere di attualità e di interesse per i corrispondenti. La messaggistica archiviata nei telefoni cellulari non può essere considerata, nella prospettiva degli ermellini, un mero documento liberamente acquisibile nel procedimento, ma richiede l'assoggettamento alla disciplina dell'art. 254 c.p.p., che impone un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, al fine di giustificare il sacrificio della segretezza della corrispondenza. È così esclusa la possibilità di un accesso diretto da parte della polizia giudiziaria, che ha solo il potere di acquisire materialmente il dispositivo elettronico analogamente a quanto previsto per l'invio della corrispondenza postale<sup>14</sup>.

---

<sup>11</sup> In definitiva, pertanto, la Corte costituzionale ritiene sussistenti nel caso delle comunicazioni di natura telematica tutti i requisiti integranti la nozione di corrispondenza, ossia la segretezza, l'inter-subiettività e l'attualità della comunicazione. Su questi elementi, si veda, più diffusamente, l'analisi di P. Caretti, *Corrispondenza (libertà di)*, cit., 200 ss.

<sup>12</sup> Cass. pen., sez. VI, 13 gennaio 2025, n. 1269 (rv. 287504-01).

<sup>13</sup> L'acquisizione dei contenuti delle *chat* era avvenuta sulla base di un rilievo fotografico operato dalla stessa polizia giudiziaria, ossia uno *Screenshot*, delle *chat WhatsApp*, senza che vi fosse stato un provvedimento di sequestro di competenza dell'autorità giudiziaria.

<sup>14</sup> Sulle ricadute in termini di garanzie di cui al codice di procedura penale, cfr. F. Ballesi,

Orbene, questa digressione risulta necessaria per contestualizzare il provvedimento qui in commento.

La qualificazione come corrispondenza, infatti, dei messaggi risulta preliminare, nella prospettiva del Garante, al prosieguo del ragionamento.

Va qui precisato che trattasi, in verità, di una questione non sconosciuta all'autorità deputata a garantire l'osservanza della disciplina in tema di protezione dei dati personali. In qualche rara pronuncia<sup>15</sup>, il tema della qualificazione dei messaggi telematici era, infatti, già emerso. Anche in quelle ipotesi, pur senza approfondire la questione della natura giuridica di tali forme di comunicazione, il Garante aveva dato per scontato che fossero forme di corrispondenza.

Ora, la certa sussunzione dei messaggi telematici sotto la nozione di corrispondenza consentirebbe, nella prospettiva del Garante, di innalzare il livello di tutela nei confronti dei corrispondenti, siano essi parlamentari che non<sup>16</sup>.

A venire qui in rilievo non è, tuttavia, l'art. 68, c. 3, Cost.: la disposizione costituzionale in parola – diretta a tutelare lo *status* del parlamentare e, di riflesso, l'istituzione cui questi fa parte – si applica, infatti, alla particolare ipotesi del sequestro di corrispondenza di membri del Parlamento, postulando, a tal fine, che l'autorità giudiziaria richieda l'autorizzazione della Camera di appartenenza prima di procedere al sequestro<sup>17</sup>.

In questo caso, la sussunzione sotto la nozione di corrispondenza delle comunicazioni di natura elettronica apre, piuttosto, all'applicazione della legge sul diritto d'autore, che, nella prospettiva del Garante, si configura come una disciplina aggiuntiva e supplementare rispetto a quella, più generale, in tema di protezione dei dati personali.

Trattasi, come si dirà meglio in seguito (*infra*, §§ 2.2, 2.3), di una linea argomentativa che convince, tuttavia, solo in parte.

---

*La sentenza n. 1269/2025 della Corte di cassazione*, cit., 1 ss.

<sup>15</sup> Si fa qui riferimento al provvedimento del 6 maggio 2013 del Garante per la protezione dei dati personali, iscritto al Registro dei provvedimenti n. 229 del 2013, e al provvedimento del 2 febbraio 2017 sempre del Garante per la protezione dei dati personali, iscritto al Registro dei provvedimenti n. 36 del 2 febbraio 2017 (su cui, più diffusamente, *infra* §§ 2.2 e 2.3).

<sup>16</sup> Le *chat* pubblicate nel volume riguardano, infatti, non solo membri del Parlamento, ma anche ministri, dirigenti o iscritti al partito e, infine, terzi privati cittadini.

<sup>17</sup> Sulle specifiche modalità, ai sensi dell'art. 68, c. 3, Cost. e della l. n. 140 del 2003, con cui richiedere l'autorizzazione alla Camera competente nel caso di un sequestro di corrispondenza di membri del Parlamento, si è espressa la Corte costituzionale, sempre con la sent. 27 luglio 2023, n. 170, elaborando il seguente modulo procedurale, applicabile specie qualora, come sovente accade, la corrispondenza sia rinvenuta su dispositivi in uso a terzi (come nel caso oggetto della pronuncia della Consulta): a) nessuna preclusione discende dall'art. 68, c. 3, Cost. per disporre il sequestro del dispositivo di proprietà di un terzo; b) qualora ciò avvenga, nessuna verifica in merito alla direzione dell'atto di indagine è necessaria da parte dell'autorità inquirente; c) tuttavia, nel caso in cui siano rinvenute all'interno del dispositivo sequestrato conversazioni con un parlamentare, il pubblico ministero è tenuto a richiedere, immediatamente, l'autorizzazione preventiva, ex art. 4 della l. 140 del 2003, alla Camera di appartenenza, altrimenti l'estrazione della corrispondenza tra terzo e parlamentare è illegittima. A commento della soluzione individuata dalla Corte e delle conseguenti ricadute applicative, sia consentito rinviare a P. Villaschi, *La sentenza n. 170 del 2023*, cit., spec. 379-381.

## 2.2. La legge sul diritto d'autore e i limiti alla pubblicazione della corrispondenza privata

L'art. 93 della legge n. 633 del 1941 (c.d. legge sul diritto d'autore) prevede che, per pubblicare corrispondenza di carattere confidenziale o che si riferisca all'intimità privata della persona, occorre munirsi del consenso dei corrispondenti. Il testo della legge, risentendo del periodo storico in cui fu redatto, fa riferimento esclusivamente agli epistolari, alle corrispondenze epistolari, alle memorie familiari e personali e, infine, a tutti gli altri scritti della medesima natura.

Il Garante, con un'interpretazione estensiva, che persuade e che è coerente con l'indirizzo inaugurato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 170 del 2023 (*retro* § 2.1), estende la disciplina anche alle forme di corrispondenza più moderne, ossia quelle telematiche.

La legge sul diritto d'autore pone tale limite alla pubblicazione, muovendo dal presupposto che se oggetto della corrispondenza sono scritti creativi ed originali, ovvero riproduzioni di opere d'arte appartenenti al campo della letteratura, l'autore sarà titolare dei diritti di natura morale ed economica secondo la disciplina generale in tema di diritto d'autore. Se, al contrario, come nel caso delle *chat* riprodotte nel volume "Fratelli di chat. Storia segreta del partito di Giorgia Meloni", tali caratteristiche manchino, la corrispondenza è, ai sensi del diritto d'autore, liberamente riproducibile, a patto, tuttavia, di salvaguardare il diritto al segreto e alla riservatezza di quanto in essa contenuto. Proprio per tale ragione, quando la corrispondenza ha carattere confidenziale o è relativa all'intimità della vita privata, i diritti dello scrittore-autore delle lettere sono vincolati alla prestazione del consenso della persona cui tali fatti si riferiscono. In altre parole, il limite posto alla pubblicazione è rappresentato dalla tutela del diritto alla segretezza della corrispondenza e dei fatti personali ivi narrati<sup>18</sup>.

Tale diritto al segreto epistolare è bilaterale, poiché devono prestare il proprio consenso alla pubblicazione sia lo scrivente sia il destinatario delle missive; è disponibile, in quanto il titolare può liberamente rinunciare autorizzando la pubblicazione; è, infine, irrevocabile, poiché una volta reso noto il contenuto segreto delle missive viene meno il segreto su certi fatti privati, ossia il bene giuridico che la legge intende tutelare<sup>19</sup>. Il consenso che legittima la cessazione del segreto può essere anche dato dopo la morte dell'autore o del destinatario dal coniuge o dai figli; in loro mancanza, dai genitori; se questi mancano, dai fratelli e dalle sorelle; se non vi sono anche questi ultimi, dagli ascendenti e discendenti diretti fino al quarto grado. Nel caso di dissenso tra le persone sopra indicate decide l'autorità giudiziaria (art. 93, c. 2 e 3).

Ovviamente, se l'epistolario e gli altri scritti non hanno carattere confidenziale o non contengono fatti relativi all'intimità della vita privata, la pubblicazione è libera.

Anche il diritto al segreto epistolare, tuttavia, subisce alcune limitazioni, in

<sup>18</sup> Lo evidenzia, chiaramente, E. Poddighe, *Riserbo della corrispondenza e opera dell'ingegno postuma (a proposito delle lettere di Federico Fellini)*, in *Dir. informatica*, 2, 1999, 413.

<sup>19</sup> Cfr., sul punto, P. Greco-P. Vercellone, *I diritti sulle opere dell'ingegno*, Torino, 1974, 415.

particolare quando concorrono con esso interessi pubblici a che certi fatti siano resi noti: ad esempio, quando la conoscenza dello scritto sia richiesta ai fini di un giudizio civile o penale o per esigenze di difesa dell'onore o della reputazione personale o familiare (art. 94); o, ancora, quando si tratti di corrispondenze ufficiali o che presentino un interesse di Stato (art. 95). In sintesi, secondo la legge sul diritto d'autore, i diritti esistenti e concorrenti in presenza di una corrispondenza privata sono il diritto d'autore (ma solo qualora si tratti di opere di carattere creativo) e il diritto dello scrivente, del destinatario e dei terzi a mantenere segreti fatti inerenti alla propria vita privata (diritto esistente anche quando gli scritti in questione non siano opere d'arte, ma a patto che abbiano carattere confidenziale e siano attinenti all'intimità privata; in caso contrario, nessun limite osta alla pubblicazione)<sup>20</sup>.

Nella prospettiva del Garante, la qualificazione come corrispondenza delle *chat* è, pertanto, funzionale all'applicazione di tale disciplina, che si qualifica come aggiuntiva e supplementare rispetto a quella in tema di protezione dei dati personali, che – si badi – è invece applicabile a prescindere dalla qualificazione come corrispondenza delle comunicazioni (*infra* § 2.3).

Se, per le ragioni già espresse (*retro* § 2.1), può condividersi la premessa da cui il Garante muove (ossia la qualificazione come corrispondenza della *chat* suddette, qualificazione coerente con la giurisprudenza costituzionale e di legittimità più recente), più dubbi sorgono in merito alle conseguenze che, in termini di limiti all'esercizio del diritto di cronaca, l'autorità vi fa derivare.

Sotto questo profilo, il provvedimento sconta, anzitutto, una motivazione eccessivamente stringata.

In un'altra occasione, infatti, il Garante aveva escluso la necessità del consenso dal momento che le *e-mail* pubblicate contenevano solo valutazioni di carattere politico e non potevano, pertanto, essere considerate attinenti all'intimità della vita privata dei corrispondenti. Analogamente aveva ritenuto non confidenziali messaggi scambiati in gruppi *Whatsapp* e in *mailing list*, tenuto conto del cospicuo numero dei soggetti che vi facevano parte e dell'eterogeneità degli stessi, circostanze che portavano a ritenere del tutto assente ogni ragionevole aspettativa in ordine all'effettiva riservatezza delle conversazioni tenute<sup>21</sup>.

---

<sup>20</sup> Per una più ampia ricostruzione in merito ai profili di diritto d'autore che qui vengono in rilievo, cfr. A. DeCupis, *I diritti della personalità*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da A. Cicu-F. Messineo-L. Mengoni, Milano, 1982, 358 ss. Per la disciplina in tema di pubblicazione di missive tra privati, v. G. DiMajo, voce *Corrispondenza (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, vol. X, 742; M. Dogliotti, *Le persone fisiche*, in *Tratt. Dir. priv.* diretto da G. U. Rescigno, vol. 2, t. I, Torino, 1992, 152 ss.

<sup>21</sup> Ci si riferisce al già citato provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 febbraio 2017 (iscritto al Registro dei provvedimenti n. 36 del 2017) che, per le menzionate ragioni, aveva ritenuto legittima la pubblicazione di alcune *e-mail* di attivisti del Movimento 5 Stelle romano sul quotidiano "La Stampa". Su questo provvedimento si tornerà ancora *infra* § 2.3 in merito alla valutazione, operata sempre dal Garante, circa la sussistenza in quel caso del requisito dell'essenzialità dell'informazione pubblicata con riguardo a fatti di interesse pubblico di cui all'art. 137, c. 3, del "Codice in materia di protezione dei dati personali" e all'art. 6 delle "Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica".

Nel caso qui considerato, invece, manca un qualsivoglia riferimento in tal senso. Il Garante, al contrario, comprime il diritto di cronaca, limitandosi a richiamare la citata normativa in tema di diritto d'autore: non illustra, quindi, né quali limiti specifici alla diffusione della corrispondenza telematica deriverebbero dall'applicazione di tale disciplina, né per quali ragioni la pubblicazione delle *chat* in questione non sia conforme ai dettami della legge sul diritto d'autore, dando, quindi, per scontato che si tratti di comunicazioni confidenziali e intime e, di conseguenza, non pubblicabili.

Al capoverso successivo, infatti, il Garante passa a trattare un profilo distinto, evidenziando come, al caso di specie, si applichi, altresì, la normativa in tema di protezione dei dati personali.

Per quello che qui più interessa, tale disciplina pone come limite fondamentale all'esercizio del diritto di cronaca il requisito dell'essenzialità dell'informazione relativa a fatti di pubblico interesse, soddisfatto il quale la pubblicazione è consentita a prescindere dal consenso dell'interessato. Trattasi, quindi, di un complesso di regole che muove da presupposti differenti rispetto a quelli della legge sul diritto d'autore (più diffusamente *infra* § 2.3).

Il richiamo alle norme poste a tutela dei dati personali è coerente, avendo la pubblicazione ad oggetto in effetti dati identificativi dei corrispondenti. Tuttavia, il Garante omette di precisare quale rapporto vi sia tra le due forme di tutela (diritto d'autore e tutela della protezione dei dati personali). Il lettore è, così, indotto a ritenere che le garanzie di cui alla legge sul diritto d'autore risultino aggiuntive e supplementari rispetto a quelle in tema di *privacy* e che sia decisiva, a tal fine, la sussunzione delle *chat* sotto la nozione di corrispondenza, la quale è, come poc'anzi detto, condizione necessaria per l'applicazione della legge sul diritto d'autore.

In verità, come si illustrerà a breve (*infra* § 2.3), la disciplina a tutela dei dati personali – che si applica, al contrario, a prescindere dalla qualificazione di un dato contenuto come corrispondenza – appresta una tutela più completa e assorbente rispetto a quella della legge sul diritto d'autore. Ne consegue che la qualificazione delle *chat* come forme di corrispondenza telematica, pur condivisibile sotto il profilo teorico e in linea con la recente giurisprudenza costituzionale e di legittimità, non risulta decisiva quando si tratta di bilanciare, in concreto, il diritto di cronaca con la tutela della riservatezza.

### **2.3. Il diritto di cronaca e la tutela dei dati personali: un binomio difficile, ma non impossibile**

Qualora oggetto di pubblicazione siano i dati personali dell'interessato, a venire in rilievo sono due posizioni giuridiche non facili da conciliare: la riservatezza, da una parte, e il diritto di cronaca, dall'altra<sup>22</sup>.

<sup>22</sup> Sul rapporto tra libertà di informazione e tutela della riservatezza la letteratura è particolarmente ampia. Cfr., *ex plurimis*, G. Giacobbe, *Riservatezza (diritto alla)*, in *Enciclopedia del Diritto*, XL, Milano, 1989, 1243 ss.; J. Monducci-G. Sartor, *Il codice in materia di protezione dei dati personali, Commentario sistematico al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196*, Padova, 2004; A.

La tutela della riservatezza assicura il riserbo sulla vita privata di ciascuno e, dunque, si concretizza nell'evitare che questa sfera sia violata da indebitate interferenze senza il consenso dell'interessato; al contrario, il diritto di cronaca (e quello di critica) sono posti a garanzia dell'attività giornalistica di narrare e commentare i fatti, cosa che, frequentemente, implica l'utilizzo di informazioni che riguardano la sfera personale altrui.

Diritto alla riservatezza e libertà di informazione costituiscono, pertanto, due libertà "antagoniste", in quanto diritti contenutisticamente di segno inverso<sup>23</sup>. Entrambi trovano, tuttavia, fondamento nel testo costituzionale: il diritto di informare, che presuppone l'utilizzo dei dati personali, non sarebbe veramente tale se fosse subordinato sempre e comunque al consenso dei protagonisti dei fatti narrati; ma, d'altro canto, la tutela della riservatezza non sarebbe effettiva se dovesse sempre cedere il passo a fronte dell'esercizio dell'attività giornalistica<sup>24</sup>. A ben vedere non c'è, in realtà,

---

Pace-R. Zaccaria-G. De Minico (a cura di), *Mezzi di comunicazione e riservatezza. Ordinamento comunitario e ordinamento interno*, Napoli, 2008; P. Caretti-A. Cardone, *Diritto alla riservatezza e diritto all'informazione: premesse normative e sviluppi giurisprudenziali*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 1, 2010, 87 ss.; S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2012; C. Melzi d'Eril-G. E. Vigevani, *sub. artt. 136-138*, in R. D'Orazio-G. Finocchiaro-O. Pollicino-G. Resta (a cura di), *Codice della privacy e data protection*, Milano, 2021, 1520 ss.

<sup>23</sup> Così, ad esempio, si esprime Cass. civ., sez. III, 9 giugno 1998, n. 5658 in *Foro It.*, 1998, I, 2387.

<sup>24</sup> Nell'interpretare la libertà di informazione, la Corte costituzionale si è col tempo allontanata da una lettura prevalentemente "individualista" dell'art. 21 Cost., che era prevalsa nella fase iniziale della sua giurisprudenza, per avvicinarsi ad un'interpretazione di tipo "funzionalista", ispirata alla visione del collegamento esistente tra la "libertà di informazione" e le forme proprie di una "democrazia pluralista". Sin dalla sent. 17 aprile 1969, n. 84 la libertà di informazione è stata, così, definita dalla Corte "pietra angolare" dell'ordinamento democratico, con la conseguenza che il "diritto dell'informazione" si è venuto sempre più a intrecciare con i principi ispiratori della nostra forma di Stato che, in quanto democratica, deve a sua volta trovare la sua base nell'esistenza di un'opinione pubblica "consapevole", cioè informata (Corte cost., sent. 26 marzo 1993, n. 112). Di qui, quindi, l'elaborazione da parte della Corte costituzionale di un diritto dei cittadini a ricevere un'informazione obiettiva, trasparente e corretta, diritto inteso quale volto passivo dell'art. 21 Cost., al quale è proprio preordinato l'esercizio del diritto di cronaca (da ultimo, Corte cost., sent. 12 luglio 2021, n. 150). Cfr., sul punto, tra gli studi di maggior rilievo, A. Loiodice, *Contributo allo studio sulla libertà di informazione*, Napoli, 1969, 5 ss.; P. Barile, *Libertà di manifestazione del pensiero*, Milano, 1975, 34 ss.; L. Paladin, *Problemi e vicende della libertà di informazione nell'ordinamento giuridico italiano*, in L. Paladin (a cura di), *La libertà d'informazione*, Torino, 1979, 3 ss.; C. Chiola, *L'informazione nella Costituzione*, Padova, 1973, 7 ss.; R. Zaccaria-L. Capecchi, *La libertà di manifestazione del pensiero*, in G. Santaniello (a cura di), *Trattato di diritto amministrativo*, XII, Padova, 1990, 300 ss.; v. P. Costanzo, (voce) *Informazione nel diritto costituzionale*, in *Dig. Pubbl.*, VIII, Torino, 1992, 5 ss.

Al contrario, il diritto alla riservatezza è stato interpretato dalla giurisprudenza costituzionale come «manifestazione del diritto fondamentale all'intangibilità della sfera privata che attiene alla tutela degli individui nei suoi molteplici aspetti, che trova riferimenti nella Costituzione italiana (artt. 2, 14 e 15 Cost.)» (così, in particolare, Corte cost., sent. 21 febbraio 2019, n. 20). Sulla progressiva enucleazione del diritto alla riservatezza a partire da una lettura sistematica del testo costituzionale, v. A. De Cupis, *I diritti della personalità*, Milano, 1973, 256-257; A. Pizzorusso, *Sul diritto alla riservatezza nella Costituzione italiana*, in *Prassi e Teoria*, 1, 1976, 1 ss.; G. Giampiccolo, *La tutela giuridica della persona umana e il c.d. diritto alla riservatezza*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1, 1958, 1 ss. Più di recente, si vedano le considerazioni di P. Passaglia, *Privacy e nuove tecnologie, un rapporto difficile. Il caso emblematico dei social media, tra regole generali e ricerca di una specificità*, in *Consulta OnLine*, 3, 2016, 332 ss.

una vera sovrapposizione tra i due diritti, in quanto uno specifico dato personale non può essere contemporaneamente oggetto di entrambe le garanzie: in altri termini, riservatezza e libertà di informare sono diritti che occupano spazi diversi, spartendosi il campo dei dati personali senza che residui uno spazio “neutrale”<sup>25</sup>.

Quel che, piuttosto, è difficile identificare è la linea di confine che corre tra questi due diritti. Su questo profilo si concentra il Garante, quando richiama il testo normativo di riferimento in materia, ossia il d.lgs. n. 196 del 2003 (c.d. “Codice in materia di protezione di dati personali”), così come riscritto dal d.lgs. n. 101 del 2018, il quale, a sua volta, ha dato attuazione alla normativa euro-unitaria (il regolamento UE 2016/679, “Regolamento generale sulla protezione dei dati personali”, abbreviato in GDPR).

I limiti posti dalla disciplina in tema di protezione di dati personali valgono, difatti, a certe condizioni anche nei confronti dell’attività giornalistica. Rimangono, anzitutto, fermi i principi generali di cui all’art. 5 del GDPR e, in particolar modo, quelli di liceità, correttezza e trasparenza del trattamento. Ne consegue che il giornalista non può cercare di manipolare o pubblicare dati raccolti in modo non corretto e non trasparente, dovendo fornire alla persona interessata una precisa informazione di come e in quale sede verranno trattati i suoi dati. Inoltre, il trattamento deve trovare fondamento su una delle condizioni di cui all’art. 6 del GDPR, e, in particolare, sul consenso dell’interessato.

Tale disciplina generale va, tuttavia, bilanciata con la peculiarità dell’attività giornalistica. Non è un caso che l’art. 85 del GDPR stabilisca che gli Stati membri possono prevedere deroghe ed esenzioni che siano necessarie per conciliare la disciplina in tema di dati personali proprio con la libertà di espressione.

Le disposizioni che, in attuazione di quest’ultimo articolo, stabiliscono eccezioni alla normativa generale in tema di protezione dati personali sono contenute al Titolo XII della Parte II del “Codice in materia di protezione dai dati personali”, rubricato “Giornalismo, libertà di informazione e di espressione”.

Anzitutto, l’art. 136, “Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero”, circoscrive l’ambito di operatività della disciplina derogatoria, stabilendo che essa si applica al trattamento dei dati personali: a) effettuato nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità; b) svolto dai soggetti iscritti nell’elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti; c) finalizzato alla pubblicazione o diffusione, anche occasionale, di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell’espressione accademica artistica e letteraria. Tali regole speciali sono, dunque, dirette a tutelare la libertà di informare o, comunque, l’esercizio della libera manifestazione del pensiero.

La disposizione più rilevante – richiamata, infatti, anche dal Garante a fondamento del suo provvedimento – è, tuttavia, l’art. 137 del “Codice in materia di protezione di dati personali”<sup>26</sup>.

---

<sup>25</sup> Cfr. C. Melzi d’Eril, *Privacy e attività giornalistica*, in G. E. Vigevani-O. Pollicino-C. Melzi d’Eril-M. Cuniberti-M. Bassini (a cura di), *Diritto dell’informazione e dei media*, Torino, 2022, 131.

<sup>26</sup> Su cui, più diffusamente, C. Melzi d’Eril-G.E. Vigevani, *sub. artt. 136-138*, cit., 1520 ss.

I primi due commi di tale articolo escludono l'applicazione della disciplina generale nello specifico caso dell'attività giornalistica, consentendo il trattamento dei dati sensibili di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR e dei dati relativi a condanne penali e reati anche senza il consenso dell'interessato. È questo il profilo di differenza maggiore rispetto alla disciplina generale: purché siano rispettate le regole deontologiche, il giornalista nell'esercizio della sua attività non è tenuto a richiedere un espresso consenso da parte dell'interessato al trattamento dei suoi dati<sup>27</sup>.

È il terzo comma dell'art. 137 del Codice a porre, poi, la norma cardine dell'intera disciplina, stabilendo che restano, tuttavia, fermi i limiti del diritto di cronaca posti a tutela della protezione dei dati personali e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione concernente fatti di interesse pubblico.

Tale limite si spiega in ragione del fatto che la diffusione di dati personali in ambito giornalistico deroga alle regole generali volte a tutelare i diritti del singolo, tanto da non richiedere, come poc'anzi detto, il consenso dell'interessato in nome di un interesse generale della società alla diffusione delle notizie. È logicamente conseguenziale, però, che quelle stesse notizie siano realmente di interesse pubblico, altrimenti tale disciplina speciale perderebbe di giustificazione.

La nozione di interesse pubblico va, a sua volta, calata nel contesto della società di ogni dato momento storico, identificandosi negli argomenti e nei temi che, effettivamente, possono incidere sulla formazione delle opinioni collettive<sup>28</sup>.

Ma non basta. L'art. 137 cit. richiede qualcosa in più rispetto ad un generico interesse pubblico e, in particolare, l'essenzialità dell'informazione riportata. I fatti narrati devono essere, pertanto, di interesse pubblico – ossia rilevanti per il contesto sociale di riferimento – e in relazione a tali fatti possono essere diffusi solo i dati personali indispensabili per rendere conoscibile la notizia. In altre parole, il giornalista deve individuare la notizia, verificarne il pubblico interesse e, infine, individuare i dati personali, raccolti secondo correttezza e veritieri, la cui diffusione sia indispensabile per rendere la notizia comprensibile al pubblico<sup>29</sup>.

Il requisito dell'essenzialità è ribadito, altresì, dall'art. 6 delle “Regole de-

---

<sup>27</sup> Ad avviso della dottrina, l'esenzione per la quale il giornalista non è tenuto a chiedere il consenso al trattamento dei dati personali si riferisce non solo ai dati espressamente menzionati dall'art. 137 cit., ma, logicamente, a tutti i dati personali, senza quindi distinzioni di sorta, cfr. C. Melzi d'Eril, *Privacy e attività giornalistica*, cit., 143 ss.

<sup>28</sup> Sulla nozione di interesse pubblico si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, v., tra le altre, Cass. civ., sez. III, 21 giugno 2018, n. 16311 (rv. 649435-01), secondo cui «in tema di *privacy* i limiti dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, che circoscrivono la pubblicazione di diffusione dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, comporta il dovere di evitare riferimenti a congiunti del personaggio pubblico, non potendo la notorietà di quest'ultimo di affievolire i diritti dei primi». Sui limiti all'esercizio del diritto di cronaca, cfr. A. Bevere-P. Bevere-A. Cerri, *Il diritto di informazione e i diritti della persona*, Milano, 2022; E. Morresi, *L'onore della cronaca. Diritto all'informazione e rispetto delle persone*, Bellinzona, 2008, 264 ss.; G. Catalisano, *Il ruolo del diritto di cronaca e di critica nell'attività giornalistica: profili di diritto dell'informazione*, Milano, 2013.

<sup>29</sup> Cfr. C. Melzi d'Eril, *Privacy e attività giornalistica*, cit., 142.

ontologiche” citate, che stabilisce che un’informazione, anche dettagliata, sugli interessati è pubblicabile solo qualora sia indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.

Orbene, applicando tali regole al caso in esame, il Garante ritiene che la narrazione dei contenuti pubblicati nel volume – mediante virgolettati di *chat* private – non costituisce un elemento necessario in rapporto alla finalità informativa perseguita. L’autore avrebbe, infatti, potuto ricorrere a soluzioni maggiormente conformi alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, considerando anche le implicazioni che la pubblicazione, per esteso, della corrispondenza avrebbe avuto nei riguardi dei terzi. Si può ipotizzare che il Garante faccia qui riferimento al fatto che si sarebbe potuta pubblicare una sintesi, rielaborata dal giornalista, del contenuto delle *chat*, senza riportare il loro contenuto integrale per virgolettati. Si sarebbero, in tal modo, aperti squarci meno impattanti sulla riservatezza delle persone coinvolte. Se ne può logicamente derivare che non è stata ritenuta sufficiente la rassicurazione, riportata dall’autore a pagina 15 del volume, per cui dalla pubblicazione sarebbero stati «esclusi tutti gli elementi privati riconducibili ai partecipanti e il turpiloquio, che comprensibilmente viene utilizzato in una *chat* tra colleghi di lavoro e amici».

Non è questa chiaramente la sede per formulare un giudizio circa la sussistenza o meno di tale requisito nel caso specifico, stante l’assenza di elementi sufficienti a sostegno dell’una o dell’altra tesi.

Piuttosto, nel tentativo di astrarre il ragionamento, si può affermare che, in verità, il requisito dell’essenzialità riguardo a fatti di interesse pubblico appresta una tutela a tal punto ampia a protezione della riservatezza, da risultare assorbente rispetto a quella del diritto d’autore (*retro* § 2.2).

Fatte salve ovviamente eccezioni sempre possibili, contenuti attinenti alla vita privata o all’intimità degli interessati, per la cui pubblicazione la legge sul diritto d’autore richiede il consenso dell’interessato, non potrebbero riferirsi a fatti di interesse pubblico e, ancor meno, la loro pubblicazione sarebbe essenziale al fine di rendere conoscibile la notizia ai lettori.

Se si accoglie questa prospettiva, se ne deve, allora, dedurre che la qualificazione come corrispondenza – preliminare per l’applicazione dell’art. 93 della legge sul diritto d’autore, che tutela le sole missive (cartacee e, alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale più recente, anche telematiche) – non è, in verità, decisiva. La disciplina in tema di protezione dei dati personali, infatti, si applica indipendentemente dal fatto che l’informazione sia contenuta all’interno di una corrispondenza privata (mirando a proteggere, piuttosto, i dati identificativi della persona). Essa, ponendo come condizione l’essenzialità dell’informazione rispetto a fatti di interesse pubblico, è, quindi, di per sé sufficiente a proteggere la riservatezza delle persone coinvolte e ad assorbire le garanzie poste dalla normativa in materia di diritto d’autore.

Piuttosto, l’aspetto più critico – che dal Garante non viene approfondito nel provvedimento qui in commento, ma che, in realtà, è centrale – riguarda il confine (labile) tra notizia di interesse pubblico e non nell’ipotesi in cui mittente e/o destinatario siano personaggi noti al pubblico (come nel caso in esame, ove tra le persone coinvolte figurano parlamentari, ministri,

dirigenti del partito attualmente di maggioranza relativa, la stessa Presidente del Consiglio).

Tracciare tale linea di demarcazione non è chiaramente possibile “in astratto” e “a priori”, ma qualche precisazione sarebbe stata, in questo senso, utile, di modo da meglio definire sin dove può spingersi il diritto di cronaca e quando, invece, questo deve retrocedere per tutelare la *privacy* degli interessati, anche qualora questi siano personaggi conosciuti all’opinione pubblica.

In questo senso i già citati precedenti del Garante avevano, al contrario, fornito qualche valida indicazione in più. Ad esempio, nel provvedimento del 2013<sup>30</sup>, era stata vietata ogni forma di pubblicazione e di trattamento dei dati contenuti in alcune *e-mail* di parlamentari del Movimento 5 Stelle, dal momento che queste erano state diffuse in Rete a seguito di un attacco *hacker* che illegittimamente le aveva rese di pubblico dominio, determinando una palese violazione della riservatezza dei soggetti coinvolti (peraltro, non solo dei parlamentari intestatari degli indirizzi di posta elettronica, ma di tutti coloro che erano entrati in contatto con essi, nonché dei terzi citati all’interno delle comunicazioni). In quel caso, quindi, era stata l’illiceità *ab origine* del trattamento dei dati personali ad estendere i suoi effetti anche ai successivi trattamenti, rendendo illecita ogni ulteriore operazione di raccolta, di conservazione e di utilizzo dei dati medesimi<sup>31</sup>.

Al contrario, in un provvedimento del 2017<sup>32</sup>, la pubblicazione di una serie di messaggi di posta elettronica di alcuni attivisti del Movimento 5 Stelle sul quotidiano “*La Stampa*” era stata considerata essenziale con riferimento a fatti di interesse pubblico, in quanto le *e-mail* erano afferenti alle dinamiche interne di un attore politico rilevante nel panorama nazionale, tenuto, altresì, conto dell’intervallo temporale in cui la pubblicazione era avvenuta e i fatti ivi narrati avevano avuto luogo (ossia nei mesi antecedenti alle elezioni amministrative del 2016)<sup>33</sup>.

---

<sup>30</sup> Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 6 maggio 2013, iscritto al Registro dei provvedimenti n. 229 del 2013 (già richiamato *supra* § 2.1).

<sup>31</sup> Ad avviso del Garante, l’illecita diffusione *online* di corrispondenza telematica privata per mano degli *hackers* – oltre a poter integrare l’ipotesi di reato di cui all’art. 616 cod. pen., rubricato “Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza”, secondo il quale è punibile «chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prendere o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta [...]», la cui valutazione era, tuttavia, di competenza dell’autorità giudiziaria – precludeva agli organi di stampa di potere far uso e, soprattutto, di ripubblicare le *e-mail* in questione, stante il principio generale in base al quale, come detto in precedenza, i dati personali devono essere trattati in modo lecito, secondo correttezza e utilizzati per scopi legittimi.

<sup>32</sup> Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 febbraio 2017, iscritto al Registro dei provvedimenti n. 36 del 2 febbraio 2017 (sul quale si è già ragionato *supra* §§ 2.1 e 2.2).

<sup>33</sup> Il Garante osservava, infatti, che dalle *e-mail* si poteva ricavare uno “spaccato” interessante delle dinamiche interne al Gruppo di Lavoro del Movimento 5 Stelle romano, considerato, peraltro, che tra i soggetti coinvolti figurava il coordinatore del Tavolo dell’Urbanistica del Movimento 5 Stelle a Roma e un militante di lunga data, candidato alle elezioni amministrative in programma, come detto, quell’anno nella Capitale.

### 3. Considerazioni finali

In una società sempre più interconnessa la possibilità di avere accesso alle comunicazioni telematiche di natura privata è un elemento che sta acquisendo una rilevanza centrale, data la capacità di queste forme di corrispondenza di disvelare gli aspetti anche più intimi della vita delle persone.

Non è un caso, infatti, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 170 del 2023, abbia scelto di smentire un pur consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità proprio al fine di allargare le maglie delle garanzie costituzionali poste a presidio della corrispondenza, non solo qualora a venire in rilievo siano comunicazioni di membri del Parlamento, ma anche quelle di privati cittadini.

Tali questioni dimostrano, oggi, tutta la loro importanza anche con riferimento all'attività giornalistica.

Trattasi, qui, di adattare al nuovo contesto digitale un equilibrio antico e fragile tra diritto di cronaca e tutela della riservatezza. Il discrimine, infatti, tra essenzialità dell'informazione con riferimento a fatti di interesse pubblico e dati che riguardano aspetti della vita privata corre su una linea di confine piuttosto labile.

Dove collocare questa linea è scelta non facile per un ordinamento democratico.

Al fondo, vi è l'esigenza di individuare un punto di incontro tra il diritto del giornalista di informare (e il correlato diritto dell'opinione pubblica ad essere informata), da un lato, e la tutela della riservatezza, dall'altro, in una società, quella contemporanea, ove le possibilità di aprire veri e propri squarci sull'intimità delle persone sono enormemente superiori rispetto al passato a causa dello sfruttamento dei dati personali di ognuno di noi, il nuovo "petrolio" del XXI secolo, sul quale tutta l'info-sfera digitale è stata costruita e plasmata<sup>34</sup>.

### Keywords

diritto di cronaca - tutela della riservatezza - essenzialità dell'informazione - messaggistica telematica - dati personali.

---

<sup>34</sup> Per riprendere la felice espressione di L. Floridi, *La quarta rivoluzione. Come l'info-sfera sta cambiando il mondo*, Milano, 2017, 5 ss.